

DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO

n. 594 - 29034/2018

**OGGETTO: IMPIANTO DI TRATTAMENTO FORSU PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO
E COMPOST. COMUNE: RONDISSONE. PROPONENTE: FERPLANT S.R.L.
PROCEDURA: FASE DI VALUTAZIONE EX ART.12 L.R. 40/98 E S.M.I. ED ART. 23
DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.
GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.**

LA CONSIGLIERA DELEGATA

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui la Consigliera Barbara Azzarà, le deleghe delle funzioni amministrative;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che:

In data 14/04/2017, la società Ferplant s.r.l. ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della LR 40/98 ed art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. , relativamente al progetto di *"Impianto di trattamento FORSU per la produzione di biometano e compost"* da realizzarsi nel Comune di Rondissone.

Il progetto presentato rientra nella seguente categoria progettuale individuata dalla l.r. 40/98:

- n. 32 ter dell'Allegato B2: *"Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*

Sempre in data 14/04/2017, per il medesimo progetto, è stata presentata contestualmente:

- istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. (*biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas*)
- istanza di Autorizzazione Integrata ambientale (A.I.A) ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; Il progetto rientra nella seguente voce dell'allegato I Punto 5 "Gestione Rifiuti" dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.): 5.3 "b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: a)trattamento biologico"

Ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che dispone sia garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti disciplinati dalle procedure di VIA e di AIA, in data 14/04/2017 è avvenuta la pubblicazione, sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte" dell'annuncio riferito all'avvio dei procedimenti;

Ai sensi dell'Art. 10 comma 2 del D.Lgs 152/206 e s.m.i è stata disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le procedure avviate;

L'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/98. Secondo quanto disposto dall'art. 13 della l.r. 40/98 è stata, pertanto, attivata la Conferenza dei Servizi, alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della Legge Regionale stessa.

Le istruttorie tecniche relative al rilascio dell'autorizzazione unica e dell'autorizzazione integrata ambientale sono state coordinate nell'ambito della procedura interdisciplinare di VIA assicurando in tal modo l'integrazione dei procedimenti sopra elencati.

In data 08/06/2017 si è svolta la seduta dell'Organo Tecnico per la VIA.

In data 12/06/2017 si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi per l'istruttoria integrata relativamente ai procedimenti VIA, AIA ed Autorizzazione Unica alle fonti rinnovabili.

A seguito di tale seduta della Conferenza dei Servizi, in relazione alle problematiche ed alle criticità progettuali ed ambientali evidenziate, e visti i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, si è provveduto a comunicare al Proponente, con nota del 05/07/2017 prot. n. 82110, l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento delle istruttorie.

In data 09/08/2017 il Proponente richiedeva una proroga di 45 giorni per la presentazione della documentazione richiesta. Con nota del 16/08/2017 prot. n. 98515 è stata concessa, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la proroga richiesta.

Il procedimento è stato pertanto sospeso sino alla data del 02/10/2017, data in cui è pervenuta a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta.

La documentazione integrativa presentata dal proponente è stata verificata nel corso della seconda seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 10/11/2017. Nella medesima data si è svolta la seconda seduta dell'Organo Tecnico per la VIA.

A seguito delle risultanze della Conferenza dei Servizi del 10/11/2017 il proponente in data 20/12/2017 richiedeva una sospensione del procedimento di 90 giorni per la presentazione di “integrazioni spontanee”.

Con nota prot. n. 155100 del 20/12/2017 la richiesta è stata accolta.

Il proponente in data 19/03/2018 richiedeva una proroga del periodo di sospensione del procedimento per ulteriori 30 giorni.

Con nota prot. n. 35846 del 21/03/2018 è stata accolta la richiesta.

In data 19/04/2018 il proponente ha presentato le “integrazioni spontanee” con cui sono stati di fatto aggiornati e sostituiti tutti gli elaborati progettuali e lo studio di impatto ambientale;

Ritenuto, che con le “integrazioni spontanee” presentate siano state apportate al progetto modifiche sostanziali e rilevanti per il pubblico, al fine di garantire la massima trasparenza del procedimento, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 24 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con nota prot. n. 52580 del 02/05/2018 è stata disposta la ripubblicazione del progetto e dell’avviso al pubblico dell’avvenuto deposito degli elaborati sul sito web della Città Metropolitana di Torino avvenuta sempre in data 02/05/2018.

Le “integrazioni spontanee” presentate dal proponente sono state oggetto di esame istruttorio nel corso della terza seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 03/07/2018. Nella medesima data si è svolta la terza seduta dell’Organo Tecnico per la VIA.

Con DD n. 66-23485/2018 del 18/09/2018 è stato disposto il prolungamento dei termini del procedimento di VIA, ai sensi dell’art.12, comma 4, della L.R.40/98, per ulteriori sessanta giorni a decorrere dalla data dell’originale scadenza dei termini del procedimento al fine di ulteriormente approfondire i molteplici aspetti istruttori correlati alla realizzazione dello stabilimento in oggetto.

L’iter istruttorio si è svolto secondo le modalità previste dal D. Lgs. 152/2006 prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. 104/2017 entrato in vigore il 31/07/2017 poiché ai sensi dell’art. 23 comma 2 del dlgs 104/2017, i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla - data del 16 maggio 2017- era stata già depositata istanza di avvio del procedimento “ *restano disciplinati dalla normativa previgente*”; pertanto gli articoli della norma riportati nella presente fanno riferimento al testo ante modifica.

Rilevato che sono state presentate le seguenti osservazioni da parte del pubblico ai sensi dell’articolo 14 lettera b) della l.r. 40/98 e s.m.i.:

- Sig. Giovannini Franco in data 10/06/2017, 06/08/2017, 28/08/2017, 31/10/2017 e 09/11/2017;
- Coordinamento Ambientalista Rifiuti Piemonte Novara Onlus in data 10/10/2017;
- Comitato Ambiente Rondissone in data 01/11/2017;
- Associazione Rifiuti Zero Piemonte in data 09/11/2017;

A seguito della disposizione di ripubblicazione del progetto e dell’avviso al pubblico dell’avvenuto deposito degli elaborati sul sito web della Città Metropolitana di Torino in data 02/05/2018 sono state presentate le seguenti ulteriori osservazioni:

- Sig. Giovannini Franco in data 21/06/2018 e 02/07/2018;
- Coordinamento Ambientalista Rifiuti Piemonte Novara Onlus in data 25/06/2018;

- Comitato Ambiente Rondissone in data 28/06/2018;
- Sig. Vaiano Vincenzo Antonio titolare della Ladyplast & C. s.n.c. in data 26/06/2018
- Associazione Nazionale Proposta Comunista in data 29/06/2018;
- Sig. Folinazzo Bruno titolare della Cristalpack s.r.l. in data 02/07/2018;

Le osservazioni, controdedotte durante le sedute della Conferenza dei Servizi del 10/11/2017 e del 03/07/2018 come documentato nei verbali conservati agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per i dettagli puntuali, nel complesso richiamano elementi che sono stati esaminati ed approfonditi nell'ambito dell'istruttoria e riportati in sintesi nella presente relazione.

In data 26/07/2018 il Coordinamento Ambientalista Rifiuti Piemonte Novara Onlus ha ulteriormente trasmesso (con nota ns. prot. n. 90076 del 27/07/2018) le proprie controdeduzioni al verbale della seduta della conferenza dei servizi svoltasi in data 03/07/2018, richiedendo inoltre un confronto pubblico sul progetto in questione. I contenuti di tale osservazione, tuttavia, non hanno apportato elementi di novità rispetto a quanto già controdedotto in sede di conferenza dei servizi, come emerge dai verbali di cui sopra in atti.

In particolare sulla richiesta di inchiesta pubblica e di pubblico confronto, si evidenzia che legge regionale n. 40/98 e la stessa disciplina nazionale, prevedono che **l'inchiesta pubblica possa** essere attivata nella fase iniziale del procedimento e non in quella conclusiva come già specificato e verbalizzato in sede di CdS, in particolare, l'art. 14 comma 3 della l.r. n. 40/98, stabilisce come termine per l'inchiesta pubblica **20 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati progettuali**.

Per quanto attiene alle ulteriori forme di partecipazione o in alternativa di confronto pubblico, si evidenzia come gli uffici della Città Metropolitana abbiano, nel procedimento in oggetto, garantito il massimo coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, in particolare:

- tutte le osservazioni presentate a seguito della consultazione pubblica del progetto -avvenuta nelle forme previste dal testo unico ambientale dlgs 152/06 e dalla legge regionale n. 40/98 smi - sono state oggetto di approfondimenti istruttori di cui si è tenuto conto nella valutazione di impatto ambientale del progetto.
- pur non costituendo un obbligo per l'autorità procedente, i rappresentanti delle associazioni, **proprio ai fini di garantire la massima trasparenza del procedimento** sono stati ammessi a partecipare come uditori alle riunioni delle Conferenze di Servizi.

Rilevato inoltre che:

Localizzazione

L'area oggetto dell'intervento, di estensione di 26.281 m², si trova nel comune di Rondissone ed è censita al Foglio 8 mappali n. 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 227, 228, 244 e 245.

L'area è posta a sud-ovest del centro abitato di Rondissone, ad una distanza di circa 600 m dalle prime abitazioni del conglomerato urbano (*Aree residenziali a capacità insediativa esaurita art. III 3.3 A N.T.A.*). Tra l'area ed il centro abitato si trovano interposte l'area industriale di strada della Mandria e l'area industriale di Via Carpi.

Nell'area industriale di Via Carpi (destinazione d'uso *Aree produttive con impianti esistenti e confermati - art. III.4.3 A delle N.T.A.*), ad una distanza di circa 510 m dal baricentro dell'area oggetto dell'intervento,

si rileva la presenza di un complesso denominato “Condomini 2001” (5 condomini con 60 unità abitative).

Strada della Mandria su cui è previsto l’accesso allo stabilimento è raggiungibile dall’autostrada A4, uscita Rondissone, attraverso la SP 11.

L’area, a destinazione agricola ed attualmente libera, confina sui lati nord, est ed ovest su aree agricole mentre sul lato sud con strada della Mandria sul lato opposto della quale, vi sono attività produttive dell’omonima area industriale (*Area produttive di nuovo impianto art. III 4.3 C N.T.A.*). Ad ovest l’area è delimitata dal Canale Gora e sul lato est dal Canale interpoderale.

Principali caratteristiche del progetto

Il progetto presentato prevede la realizzazione di un’installazione per la produzione di biometano da immettere in rete e di anidride carbonica da commercializzare mediante arricchimento (upgrading a secco su membrane) del biogas derivante da digestione anaerobica (tipo semi secco in condizioni di termofilia) di biomasse (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU), rifiuti a matrice organica di altra provenienza e sottoprodotti, così come definiti all’art. 184 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Il D.lgs. 387/2003 e s.m.i. all’articolo 2 definisce come biomasse *“la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”*;

Non sono previsti sottoprodotti di origine animale che richiedono il riconoscimento ai sensi del Reg. CE/1069/2009.

Per il digestato derivante dal processo di digestione anaerobica, miscelato con biomasse lignocellosiche usate come strutturante, è previsto un processo di compostaggio in biocelle al fine della produzione di compost di qualità.

I principali parametri urbanistico-edilizi a progetto sono:

- superficie coperta 11.661 mq;
- superficie a parcheggi permeabile 150 mq;
- superficie a verde 6.050 mq;
- strade e piazzali 7.725 mq;

L’installazione è costituita da tre sezioni tra di loro interconnesse: la sezione di digestione anaerobica, l’impianto di compostaggio e l’impianto di purificazione (upgrading) del biogas per la produzione di biometano ed anidride carbonica

In estrema sintesi, dal punto di vista edilizio/impiantistico, si prevede la realizzazione di:

- edificio principale: Zona A (bussola, ricezione e pretrattamento), Zona C (miscelazione verde con frazione solida digestato), Zona D (compostaggio fase di maturazione accelerata ACT), Zone E ed F (compostaggio fase di curing);
- digestore: Zona B;
- tettoia: Zona G (stoccaggio finale compost);
- tettoia: Zona H (stoccaggio materiale lignocellulosico);

- palazzina uffici: Zona I (uffici, guardania, magazzino);
- locali/impianti tecnici: Zona L (cogeneratore, caldaia di backup, cabina elettrica), Zona N (upgrading biogas, recupero anidride carbonica, compressori), Zona O (cabina Enel), Zona P (cabina consegna metano), Zona M (trattamento arie - scrubber e biofiltro);

Per soddisfare le esigenze energetiche dell'installazione è previsto modulo di cogenerazione alimentato a biogas con una potenza elettrica di 220 KW e 320 KW di energia termica ed una caldaia di back-up da 300 KW.

È prevista una torcia di sicurezza di tipo a fiamma contenuta con una portata massima di 750 m³/h.

È prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulle superfici di copertura dell'edificio principale per un totale di 500 kWp installati.

Potenzialità

Il quantitativo annuo complessivo di rifiuti e sottoprodotti alimentati alla sezione di digestione anaerobica è pari a 30.000 t.

Per le biomasse lignocellulosiche è previsto un quantitativo annuo massimo pari a 11.000 t.

Si stima una produzione oraria massima di biogas pari a 545 Nm³.

Dopo i processi di upgrading e purificazione di stima una produzione di 2.420.000 Nm³/anno di biometano rispondente alle specifiche del gestore da immettere in rete e di 1.410.000 Nm³/anno di anidride carbonica da commercializzare;

A seguito del processo di digestione anaerobica, dal compostaggio di 24.500 t/a di digestato ed 11.000 t/a di materiale lignocellulosico, è prevista la produzione di 16.0000 t/anno di compost di qualità qualificato come ammendante compostato misto (ACM) secondo l'Allegato 2 del D. Lgs. 75/2010 e s.m.i..

Considerato che:

Dal punto di vista amministrativo:

La compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del progetto è stata coordinata nell'ambito della procedura interdisciplinare di VIA.

La legge 11 agosto 2014 n.116 di conversione del decreto legge 91/2014 "*DL competitività*" stabilisce che per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano, incluse le opere e le infrastrutture connesse si applicano le procedure di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003.

Tale autorizzazione include, ai sensi del D.M. 10/9/2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", l'Autorizzazione Integrata Ambientale prevista dal titolo III bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e tutti gli altri atti autorizzativi ad essa correlati.

Nel caso in esame le opere e le infrastrutture connesse (metanodotto ed elettrodotto) sono state stralciate dalla progettazione e dunque verranno successivamente autorizzate secondo le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Non verranno ricompresi nel giudizio stesso e, pertanto, si rimette al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, gli adempimenti in materia di Prevenzione Incendi.

Per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l'assolvimento degli eventuali oneri di urbanizzazione a favore del Comune di Rondissone.

Per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza, il giudizio di compatibilità ambientale non ricomprende quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro e nei cantieri mobili o temporanei.

Il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe i seguenti nulla osta allegati al presente atto all'Allegato B:

- nulla osta condizionato per immissione di acque meteoriche in acque superficiali rilasciato dal Consorzio Irriguo di Chivasso con nota del 01/06/2018 e ribadito durante la conferenza dei servizi del 03/07/2018;
- nulla osta condizionato per immissione di acque meteoriche in acque superficiali rilasciato dal Consorzio dei Canali del Canavese con nota prot. 297/2018 del 11/05/2018 e ribadito durante la conferenza dei servizi del 03/07/2018;

Per quanto riguarda l'Autorizzazione Unica, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica è possibile definire le condizioni dell'autorizzazione per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento. Il provvedimento di autorizzazione verrà pertanto rilasciato dal Dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale.

Considerato inoltre che, sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché dagli elementi acquisiti nella seduta della Conferenza dei Servizi, l'Organo Tecnico per la VIA, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/98, ha elaborato la relazione generale sul progetto (*“Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico”*), in atti, trasmessa alla Consigliera Delegata con nota prot. n. 131436 del 20/11/2018. Da tale relazione emergono le seguenti considerazioni di sintesi:

Dal punto di vista programmatico:

Biometano

La produzione di biometano, incentivata a livello statale e comunitario, è un processo virtuoso che consente di ottenere a partire da rifiuti e sottoprodotti una nuova risorsa in un'ottica di sviluppo sostenibile e di economia circolare. Nel caso in esame è anche previsto l'ottenimento di altre risorse con la produzione di compost di qualità e di anidride carbonica.

Urbanistica

L'area oggetto dell'intervento, sulla base di quanto riportato da certificato di destinazione urbanistica del 03/06/2017 è classificata come *Area agricola produttiva* sulla base del PRGC vigente e normata dall'art. III.5,1 delle N.T.A..

La legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione del decreto legge 91/2014 *“DL competitività”* stabilisce che per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano si applicano le procedure di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*.

Sulla base dunque di quanto indicato al punto 15.3 *“...Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico”* del DM 10/09/2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da*

fonti rinnovabili”, la realizzazione dell’intervento risulta compatibile con lo strumento urbanistico del Comune di Rondissone.

Relativamente alla collocazione in area agricola si evidenzia che il Piano Provinciale Gestione Rifiuti 2006 (PPGR 2006) individua le aree agricole come ambito prioritario per la localizzazione degli impianti di compostaggio.

Relativamente alla Classe di pericolosità geomorfologica e dell’idoneità urbanistica (Circolare n. 7/LAP del Presidente della Giunta Regionale del 08/05/1996 “*Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici*”) l’area è classificata:

- per la maggior parte in sottoclasse II b “*Porzioni di territorio assegnate a questa classe a causa delle scadenti proprietà geotecniche dei terreni prossimi alla superficie. Aree potenzialmente soggette al ristagno delle acque a causa della loro impermeabilità. Accertata la caratterizzazione geotecnica attribuita, particolari accorgimenti nel progetto delle fondazioni permetteranno l’edificazione.*”;
- parte in sottoclasse II a “*Porzioni di territorio in cui la presenza della falda freatica risulta essere un fattore limitante nella progettazione. Accertata localmente l’entità del fenomeno, particolari accorgimenti progettuali possono venire realizzati permettendo l’attuazione dell’urbanizzazione*”;
- parte in classe IIIa (limitatamente alla fascia di rispetto dei canali) “*Porzioni di territorio inedificate soggette a vincolo, nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, questi ultimi derivanti dall’urbanizzazione dell’area, sono tali da impedirne l’utilizzo*”;

La classe II è caratterizzata da una modesta pericolosità geomorfologica superabile attraverso l’adozione di accorgimenti tecnici durante l’edificazione.

Vincoli e fasce di rispetto

L’area oggetto dell’intervento è interessata dalla fascia di rispetto di Strada della Mandria e dalle fasce di rispetto dei canali delle quali la progettazione ha tenuto debitamente conto.

Compatibilità dell’intervento con gli strumenti di programmazione

L’intervento prevede la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica di rifiuti organici derivanti da raccolta differenziata, (FORSU) ed altre biomasse (rifiuti e sottoprodotti). Sulla base del quadro normativo attualmente vigente la FORSU non è soggetta, al pari delle altre frazioni della raccolta differenziata, ad una programmazione dei flussi da parte di ATO R.

In attesa della piena operatività della L.R. 1/2018 “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7*” la destinazione del flusso di FORSU non è soggetta a limitazioni territoriali. Non sussistono, pertanto, allo stato attuale vincoli di programmazione ostativi al progetto presentato.

Occorre rilevare, in merito, che come emerge dal Rapporto sullo Stato del sistema di gestione rifiuti 2017 redatto dalla Città Metropolitana di Torino il sistema di gestione del rifiuto organico presente e operativo sul territorio della C.M.T. non è in grado di soddisfare le esigenze di trattamento della FORSU prodotta sul territorio metropolitano.

La realizzazione del progetto potrebbe pertanto consentire, seppure in via non esclusiva, l’intercettazione dei flussi attualmente avviati a trattamento al di fuori del territorio della C.M.T. consentendo una maggiore autonomia nella gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito territoriale.

Piano Provinciale Gestione Rifiuti 2006 (PPGR 2006)

Il PPGR 2006 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 367482 del 28/11/2006 ed ancora vigente, fissa alcuni criteri da seguire per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti per favorire il loro inserimento territoriale. Nel piano sono individuati fattori escludenti, ossia con valore di vincolo assoluto non superabile, e fattori penalizzanti, ovvero elementi di preferenza che possono essere superati in fase di microlocalizzazione qualora ne ricorrano i presupposti.

Sulla base di tali fattori il PPGR 2006 individua cartograficamente le aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di compostaggio (Tavola 3: *Aree potenzialmente idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di compostaggio*) e di impianti a tecnologia complessa (Tavola 2: *Aree potenzialmente idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento termico, trattamento di rifiuti industriali e a tecnologia complessa*). Analizzando l'area oggetto di intervento si osserva che la stessa è contemplata dal PPGR2006 tra quelle potenzialmente idonee all'inserimento di impianti come quello in esame.

Per quanto riguarda invece i vincoli di piano, il PPGR2006 individua quale fattore escludente per l'inserimento territoriale di impianti come quello in esame una fascia di rispetto pari a 500 m da aree residenziali (nuclei e centri abitati) individuati come tali dal Piano Regolatore Comunale. Si tratta di un vincolo geometrico finalizzato alla protezione delle aree residenziali dai potenziali impatti derivanti da impianti di gestione rifiuti.

Durante l'istruttoria è emerso, e segnalato nelle osservazioni pervenute, che nell'area industriale di Via Carpi posta a nord dell'area oggetto dell'intervento sono presenti 5 edifici destinati a civile abitazione denominati "Condomini 2001" in cui in cui risiedono 60 nuclei famigliari. L'area non è individuata dal PRGC di Rondissone come area residenziale bensì come area con destinazione d'uso "Aree produttive con impianti esistenti e confermati - art. III.4.3 A delle N.T.A": si tratta, in sintesi, di unità abitative poste in area impropria a destinazione non residenziale. I "Condomini 2001" sono posti ad una distanza pari a circa 423 m dal perimetro dello stabilimento e a circa 510 m dal suo baricentro.

All'area "Condomini 2001" non è applicabile il fattore escludente del PPGR 2006 in quanto tale area è a destinazione produttiva: la presenza di tali unità abitative, seppur in area impropria, va tenuta tuttavia debitamente in considerazione assimilandole al fattore penalizzante "presenza di case sparse" considerando in fase di microlocalizzazione le ricadute del progetto e la sua compatibilità con la loro presenza.

In tal senso l'istruttoria svolta ha valutato con particolare attenzione le ricadute del progetto sui "Condomini 2001" analizzando soprattutto gli impatti odorigeni che costituiscono indubbiamente l'aspetto più rilevante nella valutazione dell'inserimento territoriale di impianti come quello in esame.

Confrontando l'impatto odorigeno dell'intervento nelle aree interne alla fascia dei 500 m stabilita dal PPGR 2006 come vincolo escludente e nelle aree esterne alla stessa, si rileva che i valori di concentrazione di odore nelle due aree sono del tutto confrontabili. Ne consegue che l'impatto stimato del progetto sull'area dei "Condomini 2001" posti a circa 423 m dal perimetro dello stabilimento non è maggiore o diverso rispetto a quello stimato in aree poste a distanze superiori a 500 m (limite area residenziale). Dal punto di vista dell'impatto odorigeno, pertanto, l'applicazione di un mero limite geometrico non costituisce uno strumento di tutela.

Nello “studio di impatto olfattivo mediante simulazione modellistica” si osserva che il valore dell’indicatore “98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore”, calcolato per il recettore R10 posto in area esterna alla fascia dei 500 m al limite dell’area residenziale, è del tutto paragonabile ai valori calcolati per i recettori R7, R8 ed R9 individuati all’interno della fascia dei 500 m nella Zona Industriale di Via Carpi (rappresentativi dell’area dei Condomini 2001 in quanto prossimi ad essa e ancora più vicini alla zona di intervento).

Il proponente ha, inoltre, individuato autonomamente e su richiesta della Conferenza dei Servizi specifici interventi di mitigazione (la modifica il lay-out l’iniziale dello stabilimento con lo spostamento del biofiltro che è la maggiore fonte emissiva dalla parte opposta dello stabilimento ad una distanza maggiore dal recettore “condomini 2001” e prevedendo una copertura dello stesso) che, abbinati al contenuto prescrittivo si ritengono idonei a rendere accettabile l’impatto dell’impianto.

Dal punto di vista progettuale - ambientale:

Nel corso dell’istruttoria tecnica sono state evidenziate alcune problematiche tecnico-progettuali-gestionali, relativamente a tali aspetti oggetto di richiesta di integrazioni:

- Alternative e scenari
- Aspetti Geotecnici
- Aspetti progettuali
- Scarichi e gestione acque meteoriche
- Verifiche Idrauliche
- Emissioni in atmosfera
- Qualità dell’aria
- Traffico e viabilità
- Acustica
- Aspetti edilizi

per le quali, a seguito delle integrazioni al progetto e allo studio di impatto ambientale, **sono state definite soluzioni progettuali e gestionali condivise.**

Chiarimenti a seguito delle integrazioni, delle “integrazioni spontanee” ed ulteriori considerazioni

Alternative e scenari

Ai sensi del D.M. Sviluppo Economico 5 dicembre 2013, il biometano prodotto da impianti di upgrading del biogas può essere impiegato per i seguenti scopi:

- alimentazione di stazioni di rifornimento per autoveicoli e/o grandi flotte;
- immissione nella rete di distribuzione del gas naturale;
- alimentazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Il proponente ha definito in maniera univoca che è prevista esclusivamente l’immissione del biometano in rete dunque la progettazione e lo studio di impatto ambientale sono stati redatti tenendo in considerazione esclusivamente tale scelta.

Il proponente, dando evidenza che l’opera sarà progettata conformemente al D.M. 17/04/2008 ed al relativo Allegato A: “Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”, ha individuato un tracciato di massima del metanodotto (diametro nominale DN 100) che dal punto di consegna dello stabilimento

si sviluppa interrato con un percorso di circa 1 Km verso ovest lungo strada della Mandria fino al punto di allacciamento alla rete Snam Rete Gas, in corrispondenza dell'esistente metanodotto "Poirino - Chivasso DN650" sempre in Comune di Rondissone.

Relativamente a tale aspetto SNAM RETE GAS S.p.A. nel proprio parere del 27/06/2018 prot. n. 526, sulla base della documentazione sottoposta ad esame ha espresso "*parere tecnico favorevole*" ribadendo quanto già espresso con nota prot. n. 1115 del 20/10/2017.

Come già evidenziato, per tale opera si acquisiranno successivamente all'autorizzazione unica tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione secondo la normativa di settore.

Si valuta positivamente la scelta di privilegiare esclusivamente l'immissione in rete con una minimizzazione degli impatti relativamente all'aspetto traffico e viabilità.

Gli impatti derivanti dall'attività di cantiere per quanto riguarda la posa del metanodotto sono reversibili e da considerarsi del tutto paragonabili a qualsiasi attività cantieristica per la posa in opera sotto manto stradale di servizi e sottoservizi.

La non realizzazione del progetto (Opzione Zero), come già argomentato, non consentirebbe l'intercettazione di flussi di FORSU attualmente avviati a trattamento al di fuori del territorio della C.M.T. e dunque una maggiore autonomia nella gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito territoriale.

Relativamente alle alternative localizzative l'opzione scelta, prossima ad un'area industriale dotata di servizi e sottoservizi e servita da un'adeguata viabilità, alla luce di tutte le valutazioni istruttorie, complessivamente rappresenta quella ambientalmente più sostenibile anche dal punto di vista paesaggistico.

Aspetti Geotecnici

Il proponente ha integrato la documentazione dando riscontro a quanto richiesto sia per quanto riguarda gli aspetti geotecnici della relazione geologica (effettuazione di prove geofisiche del tipo MASW per caratterizzare categoria sottosuolo come previsto dal D.M. 14/1/2008) sia per quanto riguarda la relazione di calcolo strutturale (indicata la classe d'uso III anziché la classe II ai sensi del D.M. 14/1/2008, suddivisione del modello in tre livelli, per il calcolo dei plinti utilizzo del metodo degli strati limite indicato dal D.M. 14/1/2008 e calcolato anche il collasso per scorrimento del piano di posa, non soltanto il collasso per carico limite dell'insieme fondazione-terreno, come indicato dal cap. 7.11.5.3.1 del suddetto decreto ministeriale).

Come già evidenziato la maggior parte dell'area (sottoclasse IIb) è caratterizzata dalla presenza di terreni a scadenti caratteristiche geotecniche e dunque, considerato che nell'area in esame i terreni sono perlopiù di tipo argilloso caratterizzati da debole consistenza e da possibilità di cedimenti, è stato richiesto di effettuare valutazioni molto più attendibili di quanto fatto nella relazione geologica.

La richiesta di tali ulteriori prove è motivata dal tipo di digestore scelto (plug -flow- reactor) dotato di un albero che ha la duplice di funzione di far avanzare il materiale e contemporaneamente favorire la fuoriuscita del biogas. Questo albero va mantenuto sempre perfettamente in asse: anche cedimenti molto piccoli del terreno possono determinare il suo blocco con problematiche dal punto di vista del processo e della sicurezza. In seguito a ricerche di mercato effettuata tra alcuni produttori di digestori è stato appurato che la condizione più limitativa posta è un cedimento massimo pari a 25 mm.

Sono stati eseguiti sondaggi geognostici ed eseguite prove edometriche di laboratorio volte a definire con buon grado di approssimazione il comportamento dei terreni, il loro effettivo grado di consolidazione e una attendibile stima dei cedimenti primari e secondari.

Sulla base dei dati desunti dalle prove effettuate è emerso che per sostenere il carico del digestore è necessario realizzare 48 pali di fondazione del diametro di 0,80 m e lunghezza di 12 ma a sostegno della platea di fondazione del digestore dello spessore di 1 m. La realizzazione di tale tipo di fondazione fornisce un cedimento del digestore pari a 16,14 mm dunque inferiore al cedimento limite di 25 mm, limite che non può essere superato per garantire al digestore di continuare a lavorare in condizioni ottimali.

Aspetti progettuali

Il proponente ha dato evidenza della potenziale corretta gestione dell'installazione sulla base della normativa ambientale e tecnica di settore e dei presidi adottati ed ha dato riscontro alle criticità ed agli aspetti da approfondire richiesti in sede di richiesta di integrazioni (*congruità e distribuzione degli spazi in relazione alla capacità nominale, bilancio di massa, ricezione e pretrattamento, digestione anaerobica, compostaggio, upgrading biogas*) ed ha definito le modalità e le procedure che verranno poste in essere in caso di fermi programmati od accidentali degli impianti.

L'istruttoria ha analizzato la rispondenza del progetto presentato alle Best Available Techniques (BAT) riportate nei documenti comunitari analizzando in particolare il contenuto del Best Reference Document BRef "*Waste Treatment Industries – August 2006*", che allo stato attuale risulta in revisione.

Il progetto è risultato in linea con le BAT di settore contenute nel sopra menzionato documento di riferimento sia per quanto riguarda la tecnologia impiegata e le modalità di conduzione del processo, sia per quanto attiene alla gestione dei presidi di trattamento delle emissioni in ambiente.

Il 17/8/2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Europea le Conclusioni sulle BAT (BAT Conclusions) per il trattamento rifiuti: il prolungamento dei tempi istruttori disposto con D.D. n. 66-23485 del 18/09/2018 ha consentito, tra l'altro, di valutare la conformità del progetto proposto anche alle BAT Conclusions recentemente emanate e applicabili alle attività di gestione rifiuti svolte.

L'istruttoria è stata svolta cercando di acquisire già preliminarmente in fase di progettazione definitiva i più fondati elementi atti a valutare i processi e le modalità operative e gestionali proposte al fine di limitare gli effetti dell'attività sulle diverse componenti ambientali (riconducibili sia all'esercizio ordinario dell'attività, sia al manifestarsi di situazioni di emergenza) ed individuando tutti i più idonei ed adeguati interventi di mitigazione al fine di migliorare le prestazioni ambientali del progetto soprattutto per quanto riguarda l'impatto potenzialmente più significativo tipico per questo genere di stabilimenti che è quello odorigeno.

Per la mitigazione di tale impatto sono state individuate da parte del proponente tutta una serie di cautele progettuali e gestionali che sono state successivamente adeguatamente implementate sulla base di quanto evidenziato in sede di richiesta integrazioni.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica è possibile definire le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Unica che individuerà tutte le ulteriori prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento.

Emissioni in atmosfera

I locali del capannone sono dotati di sistema di captazione e rinnovo aria e mantenuti in leggera depressione. L'aria proveniente dalla sezione di ricezione e di pretrattamento (separata dall'esterno dal locale "bussola"), dalla sezione miscelazione del verde, dalla sezione di maturazione accelerata (ACT) e dalle fasi di curing sono aspirate tramite appositi ventilatori e sottoposti a trattamento in un impianto costituito da 2 torri di lavaggio (scrubber) ad acqua e da un biofiltro costituito da 3 moduli dotato di copertura.

Con le integrazioni scrubber e biofiltro sono stati adeguatamente dimensionati così come adeguatamente dimensionati i ricambi d'aria del capannone e definita la qualità degli effluenti gassosi. È stato meglio caratterizzare l'aspetto delle aspirazioni con dimensioni lineari, indicazione dei diametri, posizionamento e prevalenze dei ventilatori. Sono stati forniti dettagli su eventuali parzializzazioni manuali o automatiche dei vari flussi aspirati ed indicato su quali macchinari/postazioni è prevista aspirazione.

Per la stesura della relazione si è fatto riferimento a quanto previsto dal modello Mod.Em 2.0, approvato con D.D. n. 181-47944/2010 del 27/12/2010.

Sono stati definiti i metodi di misura e la sensibilità-precisione degli strumenti previsti per il monitoraggio in continuo di una serie di parametri.

Per quanto riguarda la stima della concentrazione delle sostanze odorigene e dei principali inquinanti potenziali che si possono sviluppare dai processi di trattamento, la stessa è stata sviluppata, come da richiesta, all'interno della documentazione presentata.

Qualità dell'aria

L'impatto potenziale più significativo derivante dal progetto è quello odorigeno che è intrinseco al tipo di tecnologia utilizzata ed alla natura delle matrici impiegate. Tale impatto non è annullabile, ma è mitigabile attraverso idonei accorgimenti tecnici e gestionali che, come già in precedenza evidenziato, sono già stati individuati preliminarmente in fase di progettazione definitiva.

Data quindi la peculiarità dello stabilimento, di potenziali fonti di emissioni diffuse e di emissioni odorigene, durante la fase istruttoria sono state individuate in dettaglio tutte le possibili fonti, legate o a dotazioni impiantistiche o ad attività gestionali o situazioni di emergenza, ed individuate le tecnologie e le modalità operativo-gestionali in grado di mitigare gli impatti derivanti dall'opera.

Particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti gestionali in quanto, dall'esperienza maturata sul territorio, si è verificato che nella maggior parte dei casi la generazione e la propagazione dell'odore in stabilimenti come quello proposto è causata da aspetti di tipo gestionale e la probabilità che si verifichino episodi più o meno intensi di emissione odorigena non è trascurabile.

L'istruttoria è stata dunque condotta in linea con quanto evidenziato nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 "L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno" in cui viene evidenziato che "L'Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, nell'ambito dell'istruttoria tecnico amministrativa prevista dalla normativa vigente, valuta la caratterizzazione delle emissioni odorigene proposta dall'istante, nonché la necessità di formulare prescrizioni specifiche per il contenimento delle emissioni odorigene con riferimento a quanto riportato nelle presenti Linee Guida e verifica sulla base delle Migliori Tecniche

Disponibili l'adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto per evitare o ridurre le emissioni odorigene derivanti dall'esercizio dell'attività.

Nella stessa Deliberazione si evidenzia anche che *"Tali valutazioni dovranno tenere conto, inoltre, delle caratteristiche del territorio, anche attraverso specifiche simulazioni modellistiche realizzate secondo quanto riportato nella Parte V (Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione modellistica meteodispersiva)".* Lo studio presentato è stato redatto da parte del proponente in linea da quanto indicato dalla citata normativa ed appare esaustivo in termini di caratterizzazione delle sorgenti emissive, della ricostruzione meteorologica ed orografica, dell'individuazione dei recettori e nella definizione degli scenari emissivi e presentazione dei risultati.

Vista l'incertezza intrinseca dei modelli matematici che calcolano la dispersione in atmosfera degli inquinanti, perché lo studio possa ritenersi il più possibile attendibile, particolare attenzione è stata prestata in fase istruttoria nella definizione più corretta possibile dei dati di input dei ratei emissivi della componente odorigena emessa dalle diverse sorgenti individuate.

Con le integrazioni volontarie sono stati rivisti i calcoli di portata del biofiltro (leggermente aumentati) ed è stata proposta la chiusura del biofiltro con invio delle arie captate ad un camino. Questa soluzione progettuale non determinerà un abbattimento aggiuntivo degli odori ma garantirà una dispersione più efficace degli stessi. Sono anche state considerate nello scenario le emissioni diffuse derivanti da ambienti non confinati e le eventuali emissioni fuggitive.

Sono state individuate 4 sorgenti principali: il biofiltro (5.442, 10.833, 36.278 ou_E/s a seconda dello scenario); lo stoccaggio iniziale del verde (0,58 ou_E/s); fase di stabilizzazione del compostaggio (3,42 ou_E/s); lo stoccaggio prodotto finito (0,41 ou_E/s).

Sono stati analizzati 3 scenari:

- a) Scenario definito come "Garantito" con concentrazione di odore in emissione dal biofiltro pari a 300 ou_E/m^3 . Tale valore è riportato in letteratura e viene comunemente preso come riferimento;
- b) Scenario definito come "Attuale" con concentrazione di odore in emissione dal biofiltro pari a 150 ou_E/m^3 che il proponente ipotizza in normali condizioni di funzionamento;
- c) Scenario definito come "Worst Case" con concentrazione di odore in emissione dal biofiltro pari a 1000 ou_E/m^3 . Tale configurazione è ipotizzabile come derivante da emissioni in condizioni definibili come "incidentali".

L'indicatore che si usa per le rappresentazioni dei risultati del modello è il 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore. Un valore dell'indicatore pari a 1 ou_E/m^3 indica che il 50% della popolazione esposta percepisce l'odore per 175 ore/anno; un valore pari a 3 ou_E/m^3 indica che l'85% della popolazione esposta percepisce l'odore per 175 ore/anno; un valore pari a 5 ou_E/m^3 indica che il 90% della popolazione esposta percepisce l'odore per 175 ore/anno.

Come elemento per la valutazione della significatività dell'impatto odorigeno di uno stabilimento la C.M.To normalmente verifica la presenza di recettori nel territorio sotteso all'isopleta con valori del 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco $>5 ou_E/m^3$ in condizioni limite.

Si valuta dunque come area critica quella sottesa al valore di 5 ou_E/m^3 (ragionevole certezza di percezione dell'odore anche in considerazione del fatto che il fondo ambientale è solitamente pari o

maggiore $> 20 \text{ ou}_E/\text{m}^3$) nelle condizioni “worst case” per effettuare una valutazione cautelativa che tenga conto delle condizioni più critiche di funzionamento dell’impianto.

Analizzando nel dettaglio i risultati come presentati nell’elaborato “studio di diffusione odorigena” si osserva come:

- nello scenario a) “Garantito” in nessuno dei recettori considerati si verifica il superamento della soglia olfattiva di $1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ con valori previsti compresi nell’intervallo $[0.22 - 0.46]$;
- nello scenario b) “Attuale” in nessuno dei recettori considerati si verifica il superamento della soglia olfattiva di $1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ con valori previsti compresi nell’intervallo $[0.11 - 0.23]$;
- nello scenario c) “Worst Case” solo i recettori da R3 a R6 (area industriale Strada della Mandria) posizionati a SE dell’impianto risultano essere in un area potenzialmente interessata a valori superiori alla soglia odorigena di $1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ e compresi nell’intervallo $[1.05 - 1.49]$;

Dalla valutazione delle informazioni presentate nello studio modellistico si evidenzia dunque che:

- in nessuno dei tre scenari si raggiunge la classe di $5 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ (valore che la C.M.To normalmente utilizza per la valutazione della significatività dell’impatto odorigeno di uno stabilimento);
- in condizioni di normale funzionamento il territorio non dovrebbe essere interessato a molestie olfattive originate dallo stabilimento;
- le aree residenziali, compresa l’area dei “Condomini 2001”, non risultano coinvolte da fenomeni diffusivi anche nello scenario “worst case”;

Relativamente all’aspetto emissioni odorigene si può dunque concludere che:

- per tutti gli impianti di questa tipologia non è possibile escludere un impatto di natura odorigena;
- per garantire all’intorno dell’installazione un livello il più possibile aderente alle condizioni simulate occorre intervenire attraverso una progettazione conforme alle Migliori Tecniche Disponibili e attraverso una corretta gestione degli impianti, adottando tutti gli accorgimenti necessari a garantirne le ottimali condizioni di funzionamento ed evitare condizioni peggiorative, malfunzionamenti e guasti che potrebbero essere determinanti nel generare molestia olfattiva;
- la valutazione dell’impatto odorigeno, effettuata in coerenza con i criteri di valutazione utilizzati dalla Città Metropolitana di Torino, indica un potenziale impatto odorigeno limitato sia in termini di intensità dei fenomeni che di territorio interessato e popolazione esposta;
- le BAT Conclusions individuano dei BAT AEL (livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili n.d.r.) che sono coerenti con i valori di emissione utilizzati dal proponente per la propria modellizzazione e che verranno inseriti all’interno dell’Autorizzazione Unica come valore limite cui attenersi;
- occorre osservare che l’individuazione di un limite nel provvedimento autorizzativo potrebbe essere poco efficace se non accompagnata da misure preventive, che consentano di evitare la generazione e la propagazione degli odori, e da un piano di azioni volte ad identificare le cause di eventuali sforamenti e ad adottare le appropriate azioni correttive. Un approccio di questo tipo è ben descritto nelle BAT Conclusions in cui si stabilisce che per prevenire o dove ciò non sia possibile ridurre le emissioni di odore dall’installazione, è necessario predisporre, implementare e revisionare regolarmente un piano di gestione degli odori, come parte integrante del sistema di gestione aziendale, che includa i seguenti elementi:

- un protocollo che contenga le azioni e la loro cronologia;
- un protocollo di monitoraggio dell'odore che preveda analisi periodiche e periodiche verifiche dell'esposizione all'odore;
- un protocollo per la risposta ad eventi odorigeni accidentali, precedentemente identificati;
- un programma di prevenzione e protezione degli odori che identifichi le sorgenti, caratterizzi il contributo di ciascuna di esse all'impatto odorigeno ed implementi misure di prevenzione e/o riduzione.

Tutto ciò premesso, si ritiene dunque che dovrà essere predisposto un piano di gestione degli odori alle condizioni che verranno individuate in autorizzazione unica tenendo conto di quanto contenuto nei BRef di riferimento e nelle BAT Conclusions.

Il piano di gestione degli odori, oltre a contenere specifiche prescrizioni in merito, dovrà prevedere l'esecuzione di periodici monitoraggi ante-operam e post-operam dell'odore presso i recettori già individuati dal Comune di Rondissone e con modalità eventualmente da concordare con Arpa Piemonte. La frequenza e le modalità delle rilevazioni saranno individuate nell'autorizzazione unica.

Si ritiene comunque doveroso precisare che il monitoraggio olfattometrico in un contesto come quello in cui si inserisce l'installazione caratterizzato da molteplici fonti, consente unicamente di conoscere la situazione odorigena al momento del prelievo e non permette di individuare le cause che l'hanno determinata.

Scarichi e gestione acque meteoriche

Il progetto è stato integrato di una relazione sul ciclo delle acque in cui sono stati quantificati con esattezza i flussi ed i volumi in gioco (reflui, acque prima pioggia ed altre acque meteoriche), i ricircoli all'interno del ciclo produttivo, e valutati tutti i possibili apporti.

È stato approfondito il bilancio di materia al fine di valutare i quantitativi e le concentrazioni di inquinanti in particolare per quanto riguarda il carico organico, in termini di COD, BOD, l'azoto totale ed i solfati, identificando i limiti a cui allinearsi per lo scarico in fognatura.

Il "Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche" di cui al Regolamento Regionale n. 1/R/2006 è stato aggiornato anche tenendo conto della gestione delle altre tipologie di acque meteoriche, oltre a quelle di prima pioggia, individuandone in maniera chiara i riutilizzi all'interno del ciclo produttivo ed i recettori finali.

Si da atto che la progettazione ha cercato di massimizzare i riutilizzi dei reflui e delle acque meteoriche al fine di diminuire gli apporti nei recettori finali ed una diminuzione dei prelievi da acquedotto.

In totale è previsto uno scarico in fognatura gestita da SMAT S.p.A. al massimo pari a 18 m³/giorno con un carico inquinante pari a circa 72 abitanti equivalenti/giorno.

SMAT S.p.A. in sede di seduta dei conferenza dei servizi del 03/07/2018 ha espresso parere favorevole sia per quanto riguarda l'approvazione del Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche" sia per quanto riguarda lo scarico in fognatura.

SMAT S.p.A. ha evidenziato che i valori a progetto, sia in termini qualitativi che quantitativi, sono compatibili con la capacità residua dell'impianto di depurazione di Rondissone per il quale è in corso la progettazione per la sua trasformazione in una stazione di pompaggio, con il vincolo dei 2.000 abitanti equivalenti/giorno, per rilanciare le acque verso l'impianto di Mazzé Cascina Casale. Dalle valutazioni

di SMAT la capacità residua sarebbe dell'ordine di circa 300 abitanti equivalenti/giorno;

I pozzi perdenti sono stati adeguatamente dimensionati al fine di garantire il corretto deflusso delle acque di copertura evitando, vista la tipologia dei terreni, ristagni ed impaludamenti dell'area;

Relativamente al monitoraggio delle acque immesse in acque superficiali, ai fini della tutela dei corpi recettori, non esistendo valori limite per l'immissione di acque di seconda pioggia e dei pluviali in acque superficiali, si riterrebbe utile effettuare un monitoraggio monte valle rispetto ai punti di immissione per valutare quanto eventualmente possano incidere sulla qualità del corpo idrico.

Occorre dunque prevedere un monitoraggio monte/valle rispetto ai punti di immissione in acque superficiali da effettuarsi una volta prima della messa in esercizio dello stabilimento e successivamente all'entrata in esercizio. La frequenza e le modalità delle rilevazioni saranno individuati nell'autorizzazione unica.

Verifiche Idrauliche

Il progetto è stato integrato con una relazione idraulica in cui sono state calcolate le portate di deflusso ed in cui sono stati dimensionati i tratti di collettamento e convogliamento ai recettori finali delle acque meteoriche e delle acque reflue industriali.

Al fine dell'ottenimento del nulla-osta da parte degli enti gestori dei recettori finali è stata fornita una valutazione del carico idraulico verificando la compatibilità degli scarichi/immissioni sulla base delle sezioni idrauliche dei recettori. In modo particolare, per quanto riguarda l'immissione in acque superficiali, è prevista una portata massima di 88 l/s per il Canale Gora e di 128 l/s per il Canale interpodereale.

Sono stati inoltre forniti gli elaborati grafici (rilievo plano-altimetrico, sezioni trasversali adeguatamente estese lateralmente all'alveo) del tratto dei canali irrigui prospiciente l'area oggetto degli interventi sia nello stato di fatto che in quello di progetto e forniti un dettaglio del perimetro della recinzione e della distanza che intercorre tra la stessa ed i canali irrigui e dei manufatti di scarico.

Il Consorzio dei Canali del Canavese ed il Consorzio Irriguo di Chivasso hanno espresso parere favorevole condizionato, rispettivamente con nota prot. n. 297/2018 del 11/05/2015 e con nota del 01/06/2018, anche ribadito in sede di conferenza dei servizi del 03/07/2018, per l'immissione delle acque meteoriche di seconda pioggia e dei pluviali nel Canale Gora e nel Canale Interpodereale.

I Consorzi hanno richiesto la canalizzazione del tratto di roggia corrente sul lato ovest (Canale Gora) e sul lato est (Canale Interpodereale) della proprietà mediante la posa in opera di canalette prefabbricate in c.a. aventi sezione minima interna pari a 0,50 mq in modo da permettere un migliore deflusso dell'acqua evitando eventuali allagamenti dell'area limitrofa.

Il Consorzio irriguo di Chivasso ha richiesto in aggiunta che *“nel tratto successiva del canale interpodereale fino all'attraversamento autostradale, la sezione venga adeguata a ricevere il totale delle acque di competenza del Consorzio Irriguo di Chivasso (260 l/s) e il quantitativo dichiarato dalla Ditta Ferplant (128 l/s) essendo il medesimo in parte intubato e il rimanente tratto a cielo aperto”* e che *“il tratto a cielo aperto venga canalizzato con canalette in c.a. della sezione uguale a quella richiesta nel tratto di Roggia precedente e venga posta una griglia all'inizio dell'attraversamento autostradale sifonato al fine di evitare eventuali intasamenti dello stesso e possibili allagamenti delle aree limitrofe”*.

I Consorzi hanno precisato che il nulla osta :

- verrà formalizzato con il rilascio di concessione al termine dell'iter procedurale autorizzativo;
- viene rilasciato per quanto di competenza;
- è relativo all'immissione delle acque meteoriche nelle quantità massime calcolate unicamente nel punto di scarico indicato in progetto;
- è comunque subordinato al rilascio del parere definitivo che si demanda al Comune Torrazza Piemonte;

Il demando ad un parere da parte del Comune di Torrazza Piemonte deriva dal fatto che la rete irrigua a valle dei punti di immissione prosegue verso i suoi territori nei quali, storicamente, si sono già verificati allagamenti in frazione Borgoregio e l'ulteriore immissione di acque meteoriche nella rete irrigua potrebbe portare ad un aggravamento della situazione.

Al fine di trovare una soluzione a tale problematica, è stato effettuato un sopralluogo a cui hanno partecipato il proponente, i Consorzi ed il Comune di Torrazza ed è stata presa in considerazione la possibilità deviare le acque in esubero in un canale scolmatore.

Si prende atto della disponibilità del proponente ad effettuare tali opere necessarie al fine garantire il corretto deflusso delle acque della rete irrigua nelle aree poste a valle dell'intervento in Comune di Torrazza Piemonte.

Considerando quanto agli atti, l'inizio dei lavori per la costruzione dello stabilimento è dunque condizionata all'ottenimento del nulla osta definitivo da parte dei Consorzi. Inoltre, la realizzazione delle opere previste a progetto, ad eccezione di quelle che non interferiscono idraulicamente con la rete irrigua, è subordinata alla realizzazione degli interventi di riassetto idraulico di cui sopra.

Suolo e sottosuolo

Sono stati individuati tutte le misure gestionali ed i presidi necessari al fine della protezione della matrice quali aree di transito e di stoccaggio impermeabilizzate dotate di sistemi di collettamento percolati/acque, valvole di sicurezza, bacini di contenimento sversamenti, trasporti in tubazioni chiuse incamiciate e con appositi sistemi di protezione.

Si ritiene in ogni caso necessario prevedere un sistema di monitoraggio della falda superficiale con la presenza di almeno tre piezometri posizionati, in posizione rappresentativa uno a monte e due a valle a valle dello stabilimento rispetto alla direzione di deflusso della falda, in modo da consentire la necessaria valutazione sull'origine di eventuali sostanze inquinanti rilevate; i parametri da monitorare e la frequenza delle rilevazioni saranno individuati nell'autorizzazione unica.

In ordine alle condizioni idrogeologiche non è prevedibile che la falda freatica superficiale possa interagire con il piano di posa delle fondazioni; nell'ambito della profondità di investigazione attraverso piezometri (10 m) non è mai stata intercettata la superficie della falda freatica superficiale ed anche le indagini geognostiche svolte nel corso del mese di luglio 2017 hanno confermato questi risultati.

Impatti sulla salute ed aspetti igienico sanitari

L'ASL TO4 nei propri pareri e ribadito in sede di conferenza dei servizi del 03/07/2018, sottolineando che dal punto di vista sanitario il principale problema è quello odorigeno derivante dalle sorgenti emmissive, ha preso atto degli accorgimenti tecnico gestionali messi in atto al fine di un maggior controllo delle emissioni odorigene e dei risultati dei modelli previsionali di diffusione.

Nel corso dell'istruttoria sono state avanzate sia da parte dei soggetti che hanno presentato osservazioni sia da parte del Comune di Rondissone richieste di valutare l'impatto sanitario del progetto presentato sul territorio. In particolare è stato richiesto di sottoporre il progetto a Valutazione di Impatto Sanitario (VIS).

Si evidenzia come la VIS non sia dovuta per stabilimenti di questa tipologia; essa infatti è stata introdotta dal D. Lgs. 104/2017 come obbligatoria per alcuni tipologie di progetti, tra i quali non rientra quello oggetto dell'istruttoria in esame, espressamente individuati al comma 2 dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (progetti di cui al punto 1) dell'allegato II (progetti di competenza statale) alla parte seconda del D. Lgs. 452/2006 e s.m.i. e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II).

Sull'argomento il rappresentante dell'ASL TO 4 durante la conferenza dei Servizi del 03/07/2018 ha evidenziato, come da verbale in atti, che per tipologie di stabilimenti analoghi a quello in esame non si è mai ritenuto necessario richiedere una VIS, così come per lo stabilimento oggetto dell'istruttoria.

Sugli aspetti sanitari in particolare, è stato effettuato un attento approfondimento istruttorio - anche alla luce di alcune osservazioni presentate - su possibili correlazioni tra la presenza sul territorio di impianti di digestione anaerobica e l'incremento dei rischi sanitari legati alla presenza di botulino nel materiale digerito. E' stata richiesta la formulazione di apposito parere tecnico scientifico al Centro Nazionale di Ricerca per il Botulismo istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la conferma della bontà delle valutazioni della Conferenza dei Servizi.

Da tale parere emerge che, attualmente, sulla base della letteratura nazionale ed internazionale, se vengono adottate le cautele previste dalle regole tecniche (BAT) e imposte dalla normativa vigente, non vi sono evidenze scientifiche che provino una correlazione tra la presenza di un impianto di digestione anaerobica ed il botulismo. Un rischio residuo potrebbe sussistere in caso di trattamento di sottoprodotti di origine animale che non sono però ricompresi tra i materiali richiesti dalla Ferplant per alimentare il suo impianto. I potenziali rischi residui sono pressoché annullati dal fatto che il digestato non sarà applicato al suolo bensì sottoposto ad una fase di compostaggio in cui si completa la sua igienizzazione secondo quanto stabilito dalle norme per la sua commercializzazione come ammendante compostato misto.

Il parere dell'ISS conferma quindi le valutazioni della Conferenza dei Servizi e non evidenzia criticità sotto questo profilo.

Traffico e viabilità

Il sistema viario dell'area individuata è costituito dall'autostrada A4 Torino - Milano, dalla SP11 Padana Superiore e dalla Strada comunale della Mandria. L'area di intervento è raggiungibile tramite autostrada uscita Rondissone per poi proseguire sulla strada provinciale fino alla rotonda che porta nell'area industriale di Rondissone. Ad oggi l'area oggetto dell'intervento che si trova su Strada della Mandria è raggiungibile attraverso una strada privata che costeggia sul lato sud l'area industriale (definita opzione B) mentre dovrebbe essere raggiungibile attraverso strada di accesso individuata da piano regolatore (definita opzione A) ma che allo stato attuale non è conclusa e pertanto non utilizzabile.

Lo studio di impatto ambientale è stato integrato, come richiesto, con uno studio di traffico in cui, oltre

a quantificare i volumi di traffico, è stata effettuata una verifica prestazionale delle infrastrutture viarie ritenute maggiormente significative (Strada della Mandria, opzione A e B, ed Autostrada A4 direzione Milano e direzione Torino) a fronte dei traffici veicolari attuali ed indotti sia nella fase di cantiere che nella fase operativa dello stabilimento.

Per le valutazioni prestazionali delle infrastrutture viarie e dei relativi flussi di traffico è stato usato il modello "Highway Capacity Manual" che si basa sulla definizione del Livello di Servizio (LdS) di una tratta stradale, ovvero di una misura della qualità del deflusso veicolare in quella tratta. Si possono definire sei livelli di servizio: A, B, C, D, E, F che descrivono tutto il campo delle condizioni di circolazione, dalle situazioni operative migliori (LdS A) alle situazioni operative peggiori (LdS F) (ordine decrescente di qualità di condizioni di deflusso, delimitati da particolari valori dei parametri velocità, percentuale del tempo trascorso in plotoni, tempo di ritardo, densità e rapporto flusso di traffico/capacità della sezione stradale, nonché dall'andamento delle code nelle intersezioni). Per le valutazioni è stata considerata la condizione più gravosa ovvero l'utilizzo di mezzi pesanti da 4 t per i conferimenti e nella stima, per quanto riguarda la fase di cantiere, sono anche stati stimati i mezzi utilizzati per la realizzazione del metanodotto.

Dalle valutazioni effettuate risulta che lo stato di progetto (cantiere e fase operativa) non andrà a modificare in modo significativo il valore relativo al rapporto flusso/capacità (v/c) e il livello di servizio (LoS) attuale delle arterie oggetto di studio che ad oggi nell'ora di punta non superano il livello di servizio B. Per le valutazioni dell'opzione A ne è stata ipotizzata la realizzazione ed ipotizzato che l'attuale traffico transitante su B sia convogliato su A.

La valutazione di impatto sulla viabilità effettuata nello scenario più critico ha dimostrato l'assenza di fattori che possano essere potenziale fonte di criticità per il deflusso dei veicoli sulla rete viabile esistente, pertanto la rete infrastrutturale risulta in grado di assorbire i volumi di traffico indotto aggiuntivo garantendo buoni livelli dei parametri prestazionali.

Per quanto riguarda il confronto tra l'opzione A, qualora realizzata, e l'opzione B, tenendo in considerazione aspetti quali la distanza minima dai Condomini 2001, la distanza minima dalle prime case del conglomerato urbano e la lunghezza del percorso, si ritiene che l'opzione B, rappresenti quella ambientalmente più sostenibile e dunque preferibile.

Agli atti risulta depositato una scrittura privata tra la società proponente ed il curatore fallimentare dell'azienda proprietaria della strada privata che ne disciplina la concessione provvisoria del passaggio. Dopo l'acquisizione degli immobili dovrà essere disciplinato il passaggio dei mezzi mediante accordi con la futura proprietà assegnataria.

Acustica

Dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 non si rilevano criticità in merito. Sono stati individuati i provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata dei recettori.

Si ritiene comunque necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'installazione in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Relativamente al possibile superamento del limite differenziale in fase di cantiere (opere di sbancamento) per il ricettore più prossimo allo stabilimento occorre effettuare richiesta in deroga dei limiti di rumore ai sensi del regolamento acustico del Comune di Rondissone e della Deliberazione della Giunta regionale n. 24-4049 del 27 giugno 2012: *"Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52"*.

Aspetti edilizi

In data 10/04/2018 la Commissione Comunale Edilizia del Comune di Rondissone, osservando che il progetto in esame risulta redatto secondo le norme vigenti in materia di Polizia Edilizia, ha espresso parere favorevole all'esecuzione del progetto.

Prevenzione incendi

A seguito di istanza ex. art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 presentata dal proponente in data 20/04/2017 ai fini dell'ottenimento del parere di Conformità Antincendio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con nota prot. n. 37605 del 25/10/2017 faceva richiesta di documentazione integrativa evidenziando gli aspetti meritevoli di approfondimento.

In data 20/03/2018 il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa sulla base della quale il comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con nota prot. n. 12510 del 10/04/2018 ha espresso per quanto di competenza parere di conformità antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011 subordinandolo all'osservanza di condizioni che si possono definire successivamente in fase esecutiva.

Gli elaborati progettuali valutati durante l'istruttoria sono dunque coerenti con quanto presentato e valutato positivamente sotto il profilo antincendio dal competente Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

Terre e rocce da scavo

Le operazioni di scavo sono limitate alla risagomatura del sito finalizzata al raggiungimento delle quote di progetto e delle pendenze necessaria al deflusso delle acque delle superfici scolanti e alla realizzazione delle fondazioni del capannone e dei digestori.

Il materiale derivante dalle operazioni di scavo e scotico per la realizzazione delle fondazioni (circa 4.900 m³) verrà totalmente riutilizzato, in regime di art. 185 comma 1 lettera c) *"il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato"* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'interno dell'area di cantiere per interventi di riprofilatura dell'area per arrivare alle quote di progetto.

L'istanza del proponente è stata presentata prima dell'entrata in vigore del DPR 120/2017 *"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"* e pertanto, ai sensi dell'art. 27 del medesimo DPR, non si applicano le disposizioni e gli adempimenti in esso previsti *"i progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni"*.

Relativamente alla verifica archeologica preventiva la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino (nota prot. n. 9715 del 20/06/2017) ha comunicato che non risultano in area procedimenti di tutela né procedure di accertamento della sussistenza di beni di interesse archeologico, esprimendo parere favorevole e non richiedendo ulteriori accertamenti archeologici.

Componente Paesaggio

L'area oggetto dell'intervento non è soggetta vincolo paesaggistico. L'area è riconosciuta ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale come *"componente paesaggistica morfologica identitaria (m. i. 14, aree rurali di pianura)"*, per cui vigono le direttive dell'art. 40 delle N.T.A..

In data 11/04/2018 con nota prot. n. 5682 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino comunicava che *"non sono in atto al momento attuale procedimenti finalizzati alla valutazione del pubblico interesse a fini paesaggistici"*.

Con nota prot. n. 7581 del 17/05/2018 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, al fine comunque di valutare l'impatto ambientale sotto il profilo paesaggistico richiedeva documentazione integrativa (planimetrie con sistemazioni a verde, prospetti manufatti edilizi, fotosimulazioni realistiche dei diversi fronti ad altezza uomo ed a volo d'uccello, valutazioni alternative localizzative, simulazioni 3D). Le integrazioni sono state trasmesse direttamente dal proponente alla Soprintendenza in data 09/06/2017 ed acquisite agli atti della conferenza durante la prima seduta del 12/06/2018.

Con nota prot. n. 12090 del 28/07/2017 la Soprintendenza comunicava che *"nel merito delle proposte di mitigazione illustrate dal richiedente, si valuta che esse consentano di ridimensionare l'impatto dell'opera sotto il profilo paesaggistico, non escludendone pertanto la realizzabilità in tale forma, maggiormente coerente con le caratteristiche del contesto. Si considera tuttavia necessario che la proposta progettuale delle opere di mitigazione venga ulteriormente perfezionata nei seguenti termini:*

- *Lungo la strada di accesso, è sufficiente la realizzazione della fascia di schermatura arbustiva, mentre il filare previsto potrà essere maggiormente efficace dal punto di vista mitigativo se collocato lungo il fronte nord dell'area di intervento, verso le aree agricole limitrofe;*
- *I filari dovranno essere integrati con vegetazione arbustiva di tipo medio-alto a schermare la parte inferiore del complesso, collocate in prossimità della recinzione, se possibile esternamente ad essa; dovranno essere impiegate essenze autoctone a sviluppo spontaneo e non geometrico, ad alto tasso di popolamento;*
- *Nella zona libera sull'angolo nord-ovest del compendio si ritiene opportuno realizzare una significativa macchia di vegetazione arborea e arbustiva integrata a sviluppo naturale, compatibilmente con le previsioni d'uso di detta porzione di sedime, che pare libero da manufatti sulle tavole grafiche trasmesse"*.

Compensazioni

Ai sensi della normativa in materia di VIA la procedura ha individuato tutti i più idonei ed adeguati interventi di mitigazione al fine di ridurre gli impatti sulle diverse matrici interessate dal progetto come già argomentato in precedenza (qualità dell'aria, acque sotterranee, acque superficiali, rumore, paesaggio ecc.).

La permanenza di impatti non mitigabili e irreversibili dovuti al consumo di suolo agricolo implica la necessità di dover prevedere la realizzazione di interventi di compensazione ambientale.

Dovranno essere dunque definiti in apposita convenzione/scrittura privata tra la Società proponente ed il Comune di Rondissone, anche sulla base dei criteri individuati all'allegato 2 dal DM 27/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e dell'articolo 13 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTC2 approvato con D.C.R. n. 121 - 29759 del 21/7/2011, adeguati interventi di compensazione ambientale.

Le compensazioni, ai sensi dell'art. 13 delle NdA del PTC2, dovranno essere commisurate alle ricadute ambientali indotte e al consumo di suolo naturale non urbanizzato, al fine di giungere ad un bilancio ambientale positivo.

Nella scelta degli interventi di compensazione dovranno fin da subito essere valutate eventuali proposte ed esigenze del Comune, e dovranno essere prese prioritariamente in considerazione opere di riqualificazione, ripristino e valorizzazione ambientale di aree degradate (cave dismesse, siti da bonificare etc.) ovvero di interesse ambientale presenti sul territorio (es. rete idrografica secondaria, bealere, canali, filari, riordino di campi agricoli pregiati, aree boscate da gestire/implementare, ambiti periferuviali, aree umide, siti con emergenze conservazionistiche puntuali).

Dovranno essere previste nella convenzione/scrittura privata le opere di compensazione che prevedano interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale e rinaturalizzazione che favoriscano:

- la riattivazione e l'avvio di processi evolutivi naturali e il ripristino della fascia fluviale e dei rii minori;
- il mantenimento e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea e degli habitat tipici, il reinsediamento delle biocenosi autoctone e il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali.
- il recupero di aree attualmente in disuso e dismesse per riportarle ad uso agricolo.

Tali interventi compensativi dovranno bilanciare il consumo di suolo previsto nel progetto, approfondendo tali aspetti con il Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica e Aree Protette, Vigilanza Ambientale di questo ente in modo da programmare degli interventi in linea con la Tavola 3.1 "Sistema del verde e delle aree libere" del PTC2.

Ciò non esclude che il Comune di Rondissone possa anche individuare nella convenzione/scrittura privata ulteriori interventi di compensazione territoriale sociali ed economiche da definire con la Società proponente. Tali tipi di compensazioni sono invece le azioni volte a creare benefici integrativi nell'uso del territorio quali ad esempio piste ciclabili, attrezzature pubbliche, sistemazioni di parti del territorio urbanizzato e di spazi pubblici.

Rilevato che:

Il Comune di Rondissone nella propria deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 26/07/2018 ha espresso parere non favorevole alla realizzazione del progetto pur richiamando e ritenendo condivisibili gli esiti della propria Commissione Ambiente svoltasi in data 19/06/2018 che ha evidenziato come il progetto possa ritenersi realizzabile nel rispetto di specifiche condizioni di seguito riportate:

- Ferplant dovrà sottoporre il progetto ad una valutazione di impatto sanitario relativamente agli abitanti residenti nella c.d. "zona 2001", nonché i residenti ed i lavoratori all'interno di una fascia di 750 metri dal sito di realizzazione dell'impianto;
- Ferplant dovrà realizzare ad attivare due centraline ambientali (con strumentazione simile a quella già

utilizzata da ARPA Piemonte in casi similari) che misurino l'intensità, la qualità e le unità odorigene nell'aria, con accesso dei dati da parte del Comune di Rondissone e con manutenzione e taratura da parte della proponente. I dati dovranno essere riferiti a misurazioni in continuo con la possibilità di accedere ai medesimi — avverta ai relativi report — in remoto. Le centraline devono essere installate rispettivamente nel parco Melvin Jones e nel centro abitato comunale e dovranno essere realizzate entro 60 giorni dalla data di inizio dei lavori di costruzione dell'impianto in modo tale da consentire la verifica prima dell'avvio del medesimo;

- *Ferplant dovrà rinunciare ad alimentare l'impianto con il finto avente codice CER 19.12.12;*
- *Ferplant dovrà espressamente rinunciare alla possibilità di convertire l'impianto di trattamento rifiuti in altro impianto di recupero o smaltimento (discarica);*
- *Ferplant dovrà impegnarsi ad installare 2 piezometri in falda freatica posizionati uno a monte ed uno a valle idrografico per il monitoraggio di un set di parametri di inquinamento da condividere preventivamente con ARPA;*
- *Ferplant dovrà implementare il piano di dismissione e ripristino dell'impianto, che - una volta cessata l'attività - dovrà essere riportato allo stato attuale, sia in superficie, che nel sottosuolo;*
- *Ferplant dovrà stipulare, con il Comune di Rondissone, idonea convenzione - ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - che dovrà prevedere, oltre alle misure compensative previste del d.lgs. 55 aprile 2006, n. 152 relative agli impatti ambientali prodotti dall'impianto, nonché quelle di cui al d.lgs. 387/2003, l'obbligo a carico di Ferplant di garantire il rispetto delle unità odorigene come previsto nella relazione e che tale emissione sia considerata una media oraria e non annuale. La convenzione dovrà anche prevedere la redazione, da parte di Ferplant di uno studio, definito come piano B, con obbligo di realizzare da parte della Ferplant qualora non sia possibile rispettare le garanzie suddette. L'applicazione del c.d. "piano B" sarà richiesto dal Comune in relazione alla valutazione dei dati rilevati dalle centraline ambientali.*

Con riferimento puntuale alle richieste avanzate in sede di Commissione Ambiente si evidenzia quanto segue:

- *come già argomentato, sulla base della normativa vigente e dalle valutazioni dell'ASL competente, non si ritiene necessario richiedere una VIS per lo stabilimento oggetto dell'istruttoria;*
- *a conferma di quanto già discusso nella seduta di Conferenza del 3 luglio u.s, non si ritiene attuabile quanto richiesto dal comune in merito all'installazione di strumenti di misura in continuo dell'odore. L'odore è un inquinante molto complesso da misurare ed il parametro che lo quantifica è aspecifico non consente cioè di individuare le sostanze chimiche che lo causano ma solo quantificare la loro percezione. Si ritiene, tuttavia, che la finalità per cui il Comune di Rondissone ha chiesto l'introduzione di un monitoraggio dell'odore possa essere efficacemente raggiunta attraverso l'effettuazione di campagne periodiche per il monitoraggio dell'odore ante e post operam negli stessi punti individuati dal Comune (parchi Melvin Jones, centro cittadino, e Condomini 2001) ed attraverso l'esecuzione di controlli periodici all'impianto secondo le modalità e le frequenze stabilite nell'Autorizzazione Unica;*
- *il codice CER 191212 non sarà inserito tra le tipologia di rifiuti autorizzati;*
- *"rinunciare alla possibilità di convertire l'impianto di trattamento rifiuti in altro impianto di recupero o smaltimento (discarica)" non può essere inserita come prescrizione. La riconversione dell'impianto sarà oggetto, eventualmente, di un'autonoma e separata istruttoria in cui il*

Comune potrà portare le proprie valutazioni in merito;

- come già evidenziato il monitoraggio delle acque di falda verrà inserito come prescrizione nell'atto autorizzativo;
- il piano di dismissione e ripristino dell'impianto è un documento richiesto dalla normativa;
- come già evidenziato dovrà essere stipulata al fine di definire adeguati interventi di compensazione ambientale apposita convenzione/accordo di programma/scrittura privata tra la Società proponente ed i Comuni dei territori coinvolti i cui contenuti sono da individuati dalle parti.

Agli atti risultano anche i pareri negativi del Comune di Verolengo e di Torrazza Piemonte, espressi nel corso dell'ultima seduta della conferenza dei servizi svoltasi in data 03/07/2018, e della Città di Chivasso, espresso con nota prot. n. 28238 del 02/07/2018 sulla base di motivazioni generiche senza individuare condizioni per superare il dissenso.

Ritenuto che:

L'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale, comprensivi delle integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria, fanno infine emergere le seguenti considerazioni di sintesi:

- Il progetto è risultato in linea con le BAT di settore sia per quanto riguarda le tecnologie impiegate e le modalità di conduzione del processo, sia per quanto attiene alla gestione dei presidi di trattamento delle emissioni in ambiente;
- Non sono emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame, anche in relazione al fatto che si inserisce nel contesto con adeguate misure di mitigazione e presidi ambientali;
- Sono peraltro da ritenersi efficaci le procedure proposte ed implementate dal proponente finalizzate ad una corretta realizzazione, esercizio e gestione delle emergenze;
- L'istruttoria tecnica ha prestato particolare attenzione alle emissioni odorigene che possono derivare dall'esercizio dell'installazione. Rispetto ad eventuali residue problematiche legate allo sviluppo di odori molesti sono state individuate alcune prescrizioni volte al miglioramento delle prestazioni ambientali dell'intervento;
- Sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica risulta possibile definire le condizioni dell'autorizzazione unica per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento.
- Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e dalle risultanze delle riunioni della Conferenza dei Servizi, gli impatti derivanti dall'opera potranno essere attenuati e limitati, in fase di cantiere e d'esercizio, adottando tutte le prescrizioni, azioni di mitigazione, compensazione e monitoraggio previsti in progetto integrati dalle condizioni ambientali e adempimenti indicati nell'Allegato A. Si ritiene pertanto che a tali condizioni per il progetto in esame sussistano le condizioni di compatibilità ambientale;
- Tutte le ulteriori prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica;

Visti :

- i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi presenti agli atti;
- la *“Relazione Generale sull’Istruttoria dell’Organo Tecnico”* presente agli atti;
- la l.r. n. 40 del 14 dicembre 1998 *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- il D.Lgs 36/2003 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”*;
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”*, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 03/12/2018, ai sensi dell’art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;
- Visto l’articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell’Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;
- Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

DECRETA

1. di **esprimere**, per i motivi indicati in premessa che si intendono interamente richiamati nel presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della l.r. n. 40/98 e s.m.i. e dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, **giudizio positivo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto di cui all’istanza presentata in data 14/04/2017, denominato *“Impianto di trattamento FORSU per la produzione di biometano e compost”* da realizzarsi nel comune di Rondissone (TO) presentato dalla Società Ferplant s.r.l. - con sede legale in Chivasso in Via Caluso n. 50 e P. IVA 03674490754;
2. di **stabilire che** il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all’ottemperanza delle condizioni ambientali ed adempimenti riportati nell’Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di **dare atto** che il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe i seguenti nulla osta allegati al presente decreto nell’Allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di **dare atto** che l’Autorizzazione Unica ex art. 387/2003 e s.m.i. verrà rilasciata dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale;

5. di **stabilire che** il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente; in particolare, il proponente dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica, nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
6. di **stabilire** che l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della L.R. 40/98, dovrà avvenire in un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consenta in via definitiva la realizzazione del progetto;
7. di **dare atto** che, ai sensi dell'art.26 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il presente provvedimento ha un'efficacia temporale stabilita in sette anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Decorsa l'efficacia temporale sopraindicata senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
8. di **dare atto** che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino;
9. di **dare atto che** il presente provvedimento é immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio provinciale e sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 12 dicembre 2018

La consigliera delegata
a Istruzione, Sistema educativo, Orientamento,
Rete scolastica e Infanzia, Politiche giovanili,
Biblioteca storica, Ambiente e Vigilanza ambientale,
Risorse idriche e Qualità dell'Aria,
Tutela Flora e Fauna, Parchi e Aree protette.

(Barbara Azzarà)